



COMUNE DI CIMINA'

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

C.F.-P.IVA 00311550800

Tel. Fax 0964/334012

Prot. N. 4354 del 19/12/2022

Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2022 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022. Relazione illustrativa .

A) Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

La presente relazione illustrativa è redatta al fine del controllo da parte del revisore sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dagli obblighi di legge, avendo particolare riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori.

Si ricorda che l'art.40, comma 3-sexies, del D.lgs. 165/2001, introdotto dal D.lgs 150/2009, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa utilizzando gli schemi predisposti dal ministero dell'economia e delle finanze d'intesa col dipartimento della funzione pubblica.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE.

Richiamato il CCNL Enti Locali 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022 ed in particolare:

- l'art. 79 (nuovo riferimento per la costituzione del fondo) che al comma 7 così recita: *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo."*
- l'art. 80 (nuovo riferimento per l'utilizzo delle risorse del fondo) che al comma 4, del tutto analogamente, dispone che: *"Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo."*

Tutto ciò premesso anche per l'anno 2022, la costituzione del fondo delle risorse decentrate, viene disciplinata dal CCNL annualità 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018, che, tra l'altro, ha definito le nuove modalità di costituzione del fondo, che trova le sue regole fondamentali nell'art.31 del C.C.N.L. 22/01/2004, si parte dal fondo unico consolidato previsto dall'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018. Tale C.C.N.L. inerente al comparto contrattuale Regioni-Autonomie locali ha fissato, infatti, le nuove modalità di determinazione, a partire dal 2018, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.

Il fondo per il trattamento accessorio si articola su due voci:

- a) **Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, la cui previsione viene riproposta annualmente nel loro ammontare sostanzialmente modificato dall'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018.**

Articolo 67 - comma 1 – CCNL 21/05/2018

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e e risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

b) Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità, la cui entità viene determinata, di volta in volta, con cadenza annuale. –Art. 67-comma 3-CCNL 21/05/2018-

Articolo 67 - comma 3 e 4 - CCNL 21/05/2018-

Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- Comma 3

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n.98;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo all'cessazione dal servizio;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

- Comma 4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Tali risorse integrano le risorse decentrate stabili come sopra calcolate e sono annualmente determinate. E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.

Oltre alla citata normativa contrattuale relativa alla costituzione del fondo in argomento, a decorrere dall'anno 2011 è necessario richiamare ulteriori fonti normative e di interpretazione che incidono significativamente sulla quantificazione delle risorse da considerare all'interno del fondo medesimo:

- *l'art. 9, comma 2-bis del D.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio",*
- *la circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011 per quanto riguarda la riduzione del fondo in misura proporzionale al personale cessato dal servizio;*
- *la delibera della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/II che ha chiarito che gli importi relativi ai compensi professionali per l'attività di progettazione (ex art. 92 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e per l'avvocatura interna sono da ritenersi esclusi dall'ambito applicativo del citato art. 9, comma 2-bis;*
- *l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e del DPR N° 122 del 04/09/2013, che prevedono che a*

decorrenza dal 01/01/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alla riduzione operata per effetto del precedente periodo”, pertanto che le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate, in quanto gli effetti dei tagli nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi e, quindi, la riduzione da apportare al fondo per ciascuna annualità a decorrere dal 2015 è pari alla somma delle decurtazioni operate per effetto del blocco nel quadriennio dal 2011-2014 (art. 1 comma 456, della legge 14/2013

- l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a’ termini del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;
- l’art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- la Delibera della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n° 19 del 09/10/2018, con la quale la sezione Autonomie, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n. 221/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;
- l’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;
- l’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l’altro: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”
- la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: “Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019”.

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	Preintesa: 16/12/2022
Periodo temporale di vigenza	Anno 2022
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica : Dott.ssa Elisa Ripepi – Presidente, (Segretario Comunale) Ing. Ettore Mollica, responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza- RSU Componenti: Varacalli Maria Lucia

		<p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISAL, CGIL, CISL FP, UIL, RSU.</p> <p>Firmatarie della preintesa: PER LA CISAL dott. Antonino Pettè.</p>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente del Comune di Ciminà
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		<p>Le materie trattate dal presente contratto integrativo sono di seguito riportate:</p> <p>a) utilizzo risorse decentrate anno 2022;</p> <p>b) Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, nel rispetto della disciplina vigente;</p> <p>c) Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi - programmi di incremento della produttività e del miglioramento della qualità dei servizi;</p> <p>d) Criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici standard di valutazione;</p> <p>e) Criteri per la ripartizione delle risorse decentrate destinate alle finalità dell'art. 17, c. 2, lett. a), (compensi diretti a incentivare la produttività in modo selettivo e secondo risultati accertati);</p> <p>f) <i>fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, e),f),g), (disagio, specifiche responsabilità, disposizioni di legge, particolari-figure).</i></p>
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?</p> <p>La presente relazione è propedeutica all'acquisizione del parere dell'organo di revisione</p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?</p> <p>Il parere dell'organo di revisione verrà acquisito non appena sarà trasmessa la relazione.</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009.</p> <p>"Si. con Delibera di G.C. N° 5/2022."</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Si. con delibera di G.C. 15 del 31/03/2021</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Si. l'amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" - Amministrazione esplicitamente esclusa art. 16 D.Lgs. 150/2009.</p>
<p>Eventuali osservazioni:</p> <p>La presente relazione fa riferimento ad una ipotesi di Contratto Decentrato sottoscritta in data 16/12/2022. Si fa presente inoltre che sono stati rispettati i limiti imposti dal CCNL del 21/05/2018, nelle more dell'applicazione del nuovo CCNL 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022, come stabilito dagli art. 79 e 80 dello stesso. La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme:</p> <p>a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;</p>		

- b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa;
- c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;
- d) dalla compatibilità economico-finanziaria;
- e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- Articolo 1 Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo, (d.lgs.30 marzo 2001, n.165 e s.m.);
- Articolo 2 Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia dell'accordo;
- Articolo 3 Utilizzo Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL del 21/05/2018;

Allegato A Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse.

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 17 del CCNL 01/04/1999 - modificato dall'art. 68 Del CCNL21/05/2018 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) e b)– produttività individuale e collettiva e per progetti finalizzati così come modificato dall' art. 68 c. 1 e c. 2 lettera a) e b) CCNL 21.05.2018 - Art.5 D.Lgs. 150/2009. comprensivo della quota economie anno precendere di cui al comma 1.	€ 10.273,10
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali storiche - così come modificato dall' art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 8.425,45
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - così come modificato dall' art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.	€ 3.246,84
Art. 17, comma 2, lett. d) – così come modificato dall'Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€ 1.248,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – così come modificato dall'Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio e disagio contemporaneamente	1.872,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – reperibilità- così come modificato dall'Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di reperibilità.	€ 1.728,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – così come modificato dall'Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio	€ 312,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – così come modificato dall'Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C	€ 1.800,00
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.05.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	1.454,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	5.675,51
Altro	€0,00
Totale	€ 36.034,90

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento recante il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 28/12/2017).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

il contratto integrativo di riferimento prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2022. Le nuove progressioni per gli anni 2023 -2024 saranno realizzate previa applicazione del nuovo CCNL 2019/2021 e secondo la nuova disciplina

ivi prevista. I criteri per l'assegnazione di nuove progressioni economiche per l'anno 2022 sono coerenti con il principio di selettività del sistema di valutazione della performance.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi ci si attende un incremento della produttività del personale dipendente.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Nulla da segnalare



Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Elisabetta Caruso